

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARTOLOMUCCI

Seduta del 14/05/2026

FATTO

Il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa nella fase del reclamo, adiva questo Arbitro deducendo di aver sottoscritto con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento per l'acquisto e installazione di un depuratore d'acqua, intrinsecamente collegato a un servizio di manutenzione periodica, senza la quale l'impianto non è utilizzabile (in particolare, per filtri esausti stante segnalazioni di allarme e acqua non pulita).

Faceva presente che, a partire dal 19/11/2025, il servizio di manutenzione non fosse stato eseguito, nonostante ripetute richieste documentate, rendendo il bene inutilizzabile; soggiungeva che analogo disservizio si fosse già verificato nell'anno precedente, nonostante che le rate del finanziamento fossero state comunque regolarmente pagate.

Evidenziava di aver contestato formalmente, in data 19/12/2025, la circostanza al fornitore e alla banca, chiedendo la risoluzione del contratto di fornitura per reiterato inadempimento e del relativo finanziamento; sottolineava che l'intermediario avesse riscontrato negativamente la contestazione, sostenendo la separazione dei contratti.

Riteneva, invece, applicabile l'art. 125-*quinquies* t.u.b. e chiedeva di disporre la risoluzione del contratto con la conseguente sospensione dei pagamenti in scadenza e la restituzione del bene.

Si costituiva ritualmente l'intermediario convenuto, il quale – richiamate le principali condizioni del contratto – precisava che il ricorrente non avesse contestato la consegna del bene ma lamentato esclusivamente la mancata manutenzione successiva; considerava, tuttavia, tali servizi di manutenzione estranei al contratto di finanziamento, in quanto rientranti nell'assistenza post-vendita di competenza esclusiva del venditore o costruttore.

Sosteneva, peraltro, che la messa in mora e il reclamo del cliente fossero stati presentati solo nel 2025, circa due anni dopo la consegna del bene e già riscontrati negativamente; riteneva, infatti, che non fosse stata fornita prova documentale dell'inadempimento del fornitore né della sua gravità, poiché le doglianze riguardavano solo la manutenzione e non obblighi previsti dal contratto di finanziamento. Peraltro segnalava che la messa in mora inviata al fornitore non potesse ritenersi efficace perché non intimava l'adempimento dell'unica obbligazione contrattuale, ossia la consegna del bene, né fissava un termine.

Ribadiva che la manutenzione non fosse inclusa né nel contratto di finanziamento né in fattura, ma era prevista separatamente e a costo zero nel contratto di vendita; pertanto si reputava estranea ad eventuali disservizi di manutenzione, avendo correttamente finanziato l'acquisto del bene ed avendo operato legittimamente, in conformità alle previsioni contrattuali.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda avanzata dal ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto ad ottenere la risoluzione di un contratto di finanziamento al consumo, stipulato in relazione all'acquisto di un depuratore d'acqua, a causa del grave inadempimento in cui sarebbe incorso il fornitore che non avrebbe provveduto alla manutenzione dell'apparecchio.

Tale fattispecie rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 125-*quinquies* t.u.b., secondo il quale il consumatore ha diritto di risolvere il contratto di finanziamento finalizzato, collegato ad altro contratto di fornitura di beni o servizi, al ricorrere delle seguenti condizioni: la messa in mora del fornitore e la sussistenza della gravità dell'inadempimento contestato, ex art. 1455 cod. civ.

Quanto al primo requisito, risulta in atti che il ricorrente abbia inviato una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, in data 19.12.2025, indirizzata pure in copia conoscenza all'intermediario; in tale missiva, invero, il ricorrente – pur contestando il mancato intervento di manutenzione da parte del fornitore – non intima allo stesso alcun immediato adempimento, né fissa un termine entro il quale provvedere allo stesso. Al contrario, egli si limita a “dichiarare la risoluzione immediata del contratto di fornitura e manutenzione per grave e reiterato inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., senza concessione di ulteriori termini”.

Siffatta comunicazione, dunque, non appare contenere i requisiti della diffida ad adempiere che l'art. 1454 cod. civ. richiede al fine di provocare l'adempimento ovvero (ove sussistano gli ulteriori requisiti di legge) lo scioglimento automatico del rapporto negoziale con il fornitore e – in ragione del collegamento negoziale riconosciuto dall'art. 125-*quinquies* t.u.b. – l'accertamento del diritto alla risoluzione del contratto di credito (cfr. Coll. Coord., dec. n. 9747/2024).

Ad ogni modo, indipendentemente dal profilo connesso all'efficacia della messa in mora da parte del ricorrente e pur ammettendo l'idoneità della comunicazione inviata dal ricorrente a tal fine, va comunque ribadito che l'accertamento del diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento richiede pur sempre la verifica della sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., da parte del fornitore.

Risulta documentalmente che il contratto *de quo* è stato stipulato in data 27/10/2023 e ha ad oggetto un bene depuratore del valore di € 5.364,00 da corrispondere in 72 rate del valore di € 74,50 ciascuna.

Corrispondentemente, emerge *per tabulas* che il cliente abbia sottoscritto un contratto di finanziamento al consumo con l'odierno resistente, dell'importo di € 5.000,00 oltre interessi (t.a.n. al 13,66% e t.a.e.g. al 16.50%) per un "Prestito finalizzato all'acquisto di un bene o un servizio presso rivenditori convenzionati con il Finanziatore" (art. 2 SECCI).

Il contratto di acquisto "prevede inscindibilmente la consegna e la fornitura" dei dispositivi (art. 3); tuttavia, risulta pure sottoscritto un modulo che include la "manutenzione programmata del dispositivo di depurazione dell'acqua ad uso domestico" da eseguirsi mediante la fornitura di "n. 10 interventi di manutenzione da parte dell'area tecnica incaricata che includeranno: la sostituzione dei filtri, il collaudo, il controllo e la revisione del dispositivo [da effettuarsi] almeno una volta all'anno" (art.1); l'accordo prevede espressamente che esso "si riterrà adempiuto soltanto dopo l'esecuzione di un numero 10 interventi di manutenzione" (art.2).

In relazione a tali contratti, l'intermediario mette in discussione la sussistenza stessa del collegamento negoziale tra finanziamento e manutenzione, ribadendo che esso sia sussistente soltanto in relazione al contratto di consegna e fornitura del bene. Di contro, il cliente lamenta che il grave inadempimento sia limitato esclusivamente alla mancata manutenzione, la quale si sarebbe già verificata (ed evidentemente superata, seppure tardivamente) in passato.

Rispetto alla ricostruzione fornita dalle parti e alle risultanze documentali, il Collegio deve ritenere che la sussistenza del collegamento negoziale tra manutenzione e fornitura sia quantomeno dubbia, dovendosi invece preferire una interpretazione che sottolinei l'autonomia dei due negozi: per un verso, il contratto di acquisto dell'apparecchio, al prezzo e alle condizioni previste dal collegato contratto di finanziamento; per altro verso, il contratto di fornitura della manutenzione, che prevede un autonomo servizio di assistenza con dieci interventi programmati, al prezzo di € 80,00 ciascuno a copertura forfetaria delle spese vive sostenute dal fornitore. La stessa clausola che dispone che il corretto adempimento deve ritenersi sussistente una volta completati dieci interventi di manutenzione non può che considerarsi riguardante il solo contratto di fornitura e, quindi, palesare la sua autonomia sotto il profilo negoziale rispetto a quello di vendita.

Pertanto, poiché le doglianze del ricorrente riguardano in via esclusiva tale ultimo contratto, alcuna conseguenza può riflettersi sul contratto di prestito al consumo, causalmente collegato alla sola vendita del bene.

Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche volendo ammettere l'ipotesi contraria, e quindi volendosi ritenere che la vendita e la manutenzione costituiscano parti inscindibili di un'unica operazione sotto il profilo economico e contrattuale, che prevede il finanziamento complessivo da parte dell'intermediario; gli è, infatti, che la gravità dell'inadempimento richiesta dall'art. 125-*quinquies* t.u.b. (che espressamente rinvia all'art. 1455 cod. civ) può essere considerata tale solo laddove la mancata corretta esecuzione degli obblighi contrattuali impedisca al creditore, in maniera irreversibile e non altrimenti conseguibile, di poter vedere soddisfatta la propria pretesa creditoria. E così non è nel caso in esame.

Il cliente, infatti, avrebbe potuto tutelare le proprie ragioni (in conseguenza del mancato riscontro alle richieste di intervento) attivando altre forme di garanzia, o anche ottenendo la manutenzione a spese del fornitore inadempiente.

Non appare decisiva, in tal senso, neppure la richiamata clausola che dispone che il contratto possa ritenersi correttamente adempiuto una volta eseguiti almeno dieci interventi di manutenzione (da

programmarsi almeno una volta all'anno); essa, infatti, non appare idonea a legittimare *a contrario* lo scioglimento del contratto al ricorrere della mancata esecuzione di un solo intervenuto.

Il Collegio ritiene, pertanto, che nel caso di specie non sussistano i requisiti che la norma dell'art. 125-*quinquies* t.u.b. richiede per ottenere la risoluzione di un contratto di credito ai consumatori.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE